



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" - MESTRE (VE)
via Tevere, 93 - tel. 041614863 - fax 0415346917
Codice meccanografico: VEIC87300D - C.F. 82011580279
<http://www.icleonardodavincivenezia.edu.it>
veic87300d@istruzione.it veic87300d@pec.istruzione.it



Circ. 255

Venezia Mestre, 04/05/2022

Al Personale docente e non docente
Alle Famiglie degli alunni

OGGETTO: Ordinanza 28 Aprile 2022 del Ministero della Salute e DECRETO LEGGE 24/03/2022, N. 24. Green pass e utilizzo mascherine dal 01/05/2022 – Aggiornamento.

Si fornisce di seguito una sintesi circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, in vigore dal 01/05/2022, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse.

Il 30 aprile è stato il termine ultimo, previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, per alcune limitazioni riguardanti l'obbligo di indossare mascherine all'aperto e al chiuso e il possesso di green pass base e super green pass. In particolare, dal 01 maggio 2022, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, sarà in vigore l'Ordinanza 28 Aprile 2022 del Ministro della Salute.

L'Ordinanza prevede quanto segue:

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tra gli altri, nei seguenti casi:

1. per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
 - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
2. Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. In ambito scolastico, fino alla conclusione dell'anno 2021/22 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
 - non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°;
 - resta l'obbligo di indossare le mascherine (di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva) "fatta eccezione per i soggetti con patologie e per lo svolgimento delle attività sportive".

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Il decreto in oggetto ha fissato inoltre alla data del 1° maggio 2022, l'eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro. Non sarà pertanto prevista tale verifica in ingresso all'interno degli edifici scolastici.

Rimane invece in vigore fino al 15 giugno prossimo l'obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Michelangelo LAMONICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93